



, rappresentata e difesa da se  
medesima;

, elettivamente domiciliato in ROMA,  
presso l'avvocato  
, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato giusta procura  
in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

**contro**

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA PROCURATORE GENERALE  
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI  
PERUGIA;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 439/2014 della CORTE D'APPELLO  
di PERUGIA, depositata il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO  
DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; solleva  
eccezione di nullità della sentenza impugnata per  
omessa integrazione del contraddittorio nei confronti  
del P.G. presso la Corte di Appello di Perugia;

udito, per il controricorrente

l'Avvocato che ha chiesto

l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

(M)

udito, la controricorrente per sè stessa, l'Avvocato  
che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 22/12/2008,  
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia  
e , perché fosse pronunciata la non  
veridicità del riconoscimento, da parte del , del  
minore nato da , quale proprio figlio  
naturale, dichiarando l'attore stesso di essere il padre  
biologico del bambino .

Costituitosi il contraddittorio, il eccepiva la  
nullità del giudizio in mancanza di notifica al Pubblico  
Ministero e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda e  
la condanna dell'attore al risarcimento dei danni. La  
eccepiva parimenti la nullità del giudizio, ma pure  
la carenza di interesse dell'attore alla proposizione  
dell'azione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei  
confronti del PM, e la notifica veniva effettuata  
dall'attore. Si procedeva altresì alla nomina di un curatore  
del minore.

Si costituiva il curatore speciale <sup>del minore,</sup> che chiedeva l'ammissione  
di CTU, al fine di accertare la fondatezza della domanda.

Veniva espletata CTU genetica.

Il Tribunale, con sentenza in data 14/07/2012, dichiarava che il [redacted] non era il padre biologico di [redacted]. Proponevano appello [redacted], con un unico atto, [redacted], chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza; in subordine che comunque mantenesse il cognome di [redacted].

Si costituiva il [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello, nonché il curatore del minore, che contestava il contenuto dell'appello ma aderiva al mantenimento del cognome in capo al minore stesso.

LA Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 07/08/2014, in parziale accoglimento dell'appello, riconosceva a [redacted] il diritto di mantenere il cognome



Ricorrono per cassazione [redacted] e [redacted].

Resistono, con due controricorsi, il [redacted] e il curatore del minore.


#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'artt. 262 c.c., in ordine alla carenza di legittimazione del [redacted] all'impugnazione, nonché per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non essendo stata valutata in concreto ed in maniera specifica l'affermazione dell'attore di essere il vero genitore, e

considerato altresì che egli non aveva mai provveduto ai bisogni del minore né si era offerto di farlo.

Con il secondo, violazione dell'art. 61 cpc in relazione alla ammissione della CTU genetica, meramente esplorativa, nonché omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, precisandosi che l'attore non aveva apportato alcuna prova né principio di prova tale da giustificare la consulenza.

Come è noto, l'art. 263 c.c. prevede la possibilità da parte di " chiunque vi abbia interesse " di proporre l'azione: <sup>71</sup> ✓  
l'interesse deducibile deve essere individuale, qualificato, concreto, attuale, legittimo e di carattere morale e/o patrimoniale ( così, tra le altre Cass. N. 2515 del 1994).  
Evidente in particolare l'interesse del genitore biologico ad impugnare il riconoscimento, che gli impedirebbe di esercitare diritti e doveri inerenti la paternità ( o la maternità ) e la responsabilità genitoriale. Si è talora affermato che il genitore, per dimostrare il suo interesse alla impugnazione, dovrebbe dar prova di essere tale, ma , così argomentando, la prova dell'interesse coinciderebbe con quella inerente al difetto di veridicità posto a base della domanda. Del resto, nella specie, l'attore ha prodotto documentazione che, a suo dire, costituisce prova delle sue



asserzioni. Ciò pare sufficiente per affermare la legittimazione del sedicente genitore.

I ricorrenti fanno pure riferimento all'interesse del minore che sarebbe contrario ad un riconoscimento da parte dell'attore <sup>in primo grado</sup> eventualmente vittorioso, che mai si era occupato del minore stesso. Non è chiaro peraltro se i ricorrenti colleghino o meno tale interesse alla legittimazione ~~del~~ <sup>del</sup> ~~attore~~. In ogni caso, un ipotetico interesse del nato non potrebbe porsi in contrasto con il favor veritatis, di fronte ad un comportamento anomalo e contra legem del padre legale.

Dove il legislatore ha voluto garantire direttamente l'interesse del minore ( ad es. nel procedimento di cui all'art. 250 c.c. ), l'ha precisato esplicitamente. La Corte Costituzionale aveva ritenuto sussistente tale interesse pure in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ma limitatamente al giudizio di ammissibilità (Corte Cost. n. 391 del 1990), travolto da una successiva pronuncia dalla stessa Consulta (Corte Cost. n. 50 del 2006).

I ricorrenti lamentano altresì che sia stata licenziata CTU genetica, senza che vi fosse neppure un principio di prova della non veridicità del riconoscimento. In effetti questo è l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza di questa Corte ( tra le altre, Cass. n. 10585 del 2009; n.

17895 del 2013), collegato peraltro, almeno in parte, alla anomalia della disciplina relativa all'azione in esame, rispetto a quella delle altre azioni di stato, prima delle riforme del 2012/2013: legittimazione amplissima estesa a chiunque abbia interesse; imprescrittibilità dell'azione per ogni soggetto legittimato. Successivamente, com'è noto, il legislatore ha parzialmente avvicinato la disciplina in esame a quella del disconoscimento di paternità, introducendo brevi termini per proporre l'azione, tranne che per il figlio, per cui essa rimane imprescrittibile, pur mantenendosi la legittimazione per chiunque vi abbia interesse.

Applicandosi dunque, come nella specie, la previgente disciplina *ratione temporis*, appare giustificato l'accoglimento del predetto orientamento giurisprudenziale.

Tuttavia, nella specie, un principio di prova sicuramente sussisteva (foto dell'attore <sup>*in primo grado*</sup> con il nato e con la madre di questo, e, soprattutto, la dichiarazione della madre mediante missiva circa la paternità del <sup>*dei ricorrensi*</sup> . La difesa afferma che la lettera è stata disconosciuta, ma non ne precisa tempi e modalità: al riguardo il ricorso non è autosufficiente, e questa Corte non può tener conto della circostanza, a fronte, tra l'altro, dell'affermazione di controparte che non vi fu alcun disconoscimento.

*ay*



Esisteva dunque un principio di prova, e dunque del tutto legittimamente era stata disposta CTU, che ha accertato definitivamente la non veridicità del riconoscimento effettuato.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 7.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Precisa che va omissis, in caso di diffusione, ogni riferimento identificativo alle parti, ai sensi dell'art. 52 d. lgs. N. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P. R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Roma, 29 settembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

*Mario La Torre*

*Stefano*

